

AVVISO VIA INTERNET

Con la presente si informano gli Azionisti di Natixis International Funds (Lux) I (il "**Fondo multicomparto**") delle seguenti principali modifiche al prospetto informativo del Fondo multicomparto (il "**Prospetto**").

I termini con la lettera maiuscola utilizzati nel presente avviso hanno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto.

MODIFICHE IN VIGORE DAL 16 APRILE 2026:

1. Inserimento di una nuova sottosezione intitolata "Commissione anti-diluizione" nelle sezioni "Sottoscrizione di azioni" e "Rimborso di azioni" del Prospetto

Alla luce dell'attuazione delle nuove norme relative agli strumenti di gestione della liquidità derivanti dalla prossima applicazione della Direttiva 2024/927 recepita in Lussemburgo (la "**Direttiva OICVM VI**"), è stata inserita una nuova sottosezione intitolata "*Commissione anti-diluizione*" nelle sezioni "*Sottoscrizione di azioni*" e "*Rimborso di azioni*" del Prospetto al fine di descrivere tale meccanismo.

In particolare, le sottoscrizioni e i rimborsi in un Fondo possono, in determinate circostanze, avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto per azione. Qualora le sottoscrizioni e i rimborsi in un Fondo comportino l'acquisto e/o la vendita degli investimenti sottostanti, il valore di tali investimenti può essere influenzato dagli spread denaro/lettera, dai costi di negoziazione e dalle relative spese, inclusi oneri di transazione, commissioni di intermediazione e imposte. Tale attività di investimento può avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto per azione, definito "diluizione".

Al fine di proteggere gli azionisti esistenti o rimanenti dal potenziale effetto della diluizione, la Società di gestione si riserva il diritto di applicare una commissione anti-diluizione fino al 2% del valore patrimoniale netto delle azioni sottoscritte o rimborsate, nell'ambito del proprio quadro di gestione della liquidità, in particolare qualora ritenga che l'investitore sottoscrittore o rimborsante adotti pratiche di negoziazione eccessiva o di market timing. Tale commissione anti-diluizione sarà applicata a beneficio del Fondo interessato. Tale commissione anti-diluizione compensa il Fondo interessato per i costi di liquidità sostenuti a causa della dimensione della transazione e garantisce che gli altri azionisti non siano penalizzati in modo ingiusto.

Tuttavia, la Società di gestione può decidere di superare tale limite del 2% in circostanze eccezionali (quali, a titolo esemplificativo, maggiore volatilità di mercato o ridotta liquidità) al fine di tutelare gli interessi degli azionisti. Sarà effettuata una revisione periodica per verificare l'adeguatezza della commissione anti-diluizione alla luce delle condizioni di mercato.

Quando utilizzata come strumento di gestione della liquidità in conformità alla Direttiva OICVM VI,

la commissione anti-diluizione include i costi espliciti di transazione stimati. Ove coerente con la strategia di investimento del Fondo, la commissione anti-diluizione include anche i costi impliciti di transazione, compreso l'eventuale impatto significativo sul mercato derivante dagli acquisti o dalle vendite di attivi necessari per soddisfare tali sottoscrizioni o rimborsi. Tali costi impliciti sono stimati secondo il principio della best effort.

La commissione anti-diluizione è concepita per garantire che tali costi siano sostenuti dagli azionisti le cui operazioni li generano e non dal Fondo interessato o dagli altri azionisti. La Società di gestione determinerà se la commissione anti-diluizione si applicherà a tutti gli investitori che sottoscrivono o rimborsano azioni in un giorno di negoziazione o se si applicherà solo nei giorni in cui le sottoscrizioni o i rimborsi netti di un Fondo superano una determinata soglia stabilita periodicamente dalla Società di gestione per ciascun Fondo (definita soglia anti-diluizione).

La commissione anti-diluizione avrà il seguente effetto sulle sottoscrizioni o sui rimborsi:

- per un Fondo che registra sottoscrizioni nette in un giorno di negoziazione (ossia le sottoscrizioni superano i rimborsi) (oltre la soglia anti-diluizione, ove applicabile), la commissione anti-diluizione sarà aggiunta come maggiorazione al prezzo di sottoscrizione;
- per un Fondo che registra rimborsi netti in un giorno di negoziazione (ossia i rimborsi superano le sottoscrizioni) (oltre la soglia anti-diluizione, ove applicabile), la commissione anti-diluizione sarà detratta come riduzione dal prezzo di rimborso.

Per motivi di semplificazione, la sottosezione intitolata "*Commissioni aggiuntive*" è stata eliminata dalla sezione "*Sottoscrizione di azioni*" del Prospetto, in quanto le informazioni ivi contenute sono state integrate nella nuova sottosezione sopra descritta.

La sottosezione intitolata "*Commissioni aggiuntive*" nella sezione "*Rimborso di azioni*" del Prospetto è stata analogamente modificata al fine di eliminare le informazioni duplicate, per motivi di semplificazione.

2. Inserimento di una nuova sottosezione intitolata "Estensione del periodo di preavviso per i rimborsi" nella sezione "Rimborso di azioni" del Prospetto

Alla luce dell'attuazione delle nuove norme relative agli strumenti di gestione della liquidità derivanti dalla prossima applicazione della Direttiva OICVM VI, è stata inserita una nuova sottosezione intitolata "*Estensione del periodo di preavviso per i rimborsi*" nella sezione "*Rimborso di azioni*" del Prospetto.

Qualora tale strumento di gestione della liquidità sia applicato a un Fondo, il Fondo ombrello può, a propria discrezione, estendere il periodo di preavviso per i rimborsi applicabile a un Fondo fissando un orario limite per la presentazione delle richieste di rimborso antecedente a quello indicato nella descrizione del Fondo interessato nella sezione "*Caratteristiche*". L'estensione del periodo di preavviso può essere attuata in particolare per garantire che gli attivi possano essere dismessi in modo ordinato al fine di soddisfare un numero elevato e inatteso di richieste di rimborso, per rispondere a eventi di mercato imprevisi o qualora tale estensione sia altrimenti ritenuta nel migliore interesse

degli azionisti.

Il periodo di preavviso per i rimborsi sarà esteso solo nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli azionisti e gli azionisti saranno informati di tale estensione, ove opportuno.

La stessa estensione del periodo di preavviso per i rimborsi si applicherà a tutti gli azionisti che presentano richieste di rimborso nel giorno interessato.

Gli ordini di rimborso saranno eseguiti alla prima data di rimborso successiva alla fine del periodo di preavviso esteso. Nessuna richiesta di rimborso presentata tra il giorno in cui è stata introdotta per la prima volta l'estensione del periodo di preavviso per i rimborsi (il "Giorno di rimborso iniziale") e il giorno in cui tale periodo esteso scadrà sarà eseguita prima delle richieste di rimborso originariamente presentate per il Giorno di rimborso iniziale e tutti gli ordini di rimborso saranno trattati secondo il principio "primo arrivato, primo servito". L'estensione del periodo di preavviso per i rimborsi non avrà alcun impatto sulla frequenza dei rimborsi del Fondo interessato né sul periodo di regolamento successivo all'esecuzione di tali richieste di rimborso differite.

Gli azionisti devono inoltre tenere presente che, a seguito dell'applicazione dell'estensione del periodo di preavviso per i rimborsi, le loro richieste di rimborso saranno eseguite al valore patrimoniale netto del giorno in cui il periodo di preavviso esteso scadrà e non al valore patrimoniale netto del giorno per il quale la richiesta era stata originariamente presentata.

3. Aggiornamento della descrizione della sottosezione "Swing Pricing" del Prospetto

La sottosezione del Prospetto intitolata "*Swing Pricing*" è stata aggiornata per eliminare ogni riferimento alla "commissione anti-diluizione", in quanto tale meccanismo è descritto in dettaglio nelle sezioni "*Sottoscrizione di azioni*" e "*Rimborso di azioni*" del Prospetto, come sopra illustrato. Di conseguenza, tale sottosezione è stata rinominata da "*Swing Pricing e commissione di diluizione aggiuntiva ("ADL")*" a "*Swing Pricing*".

Infine, tale sezione è stata rivista per prevedere che, per qualsiasi informazione aggiuntiva sul meccanismo di swing pricing e sui Fondi interessati, gli azionisti del/dei Fondo/i possano contattare la sede legale della Società di gestione.

4. Aggiornamento del capitolo "Informazioni generali" del Prospetto

Alla luce dell'attuazione della Direttiva OICVM VI, il Prospetto è stato aggiornato per includere una nuova sezione intitolata "*Strumenti di gestione della liquidità*" nel capitolo "*Informazioni generali*", prevedendo che per ciascun Fondo siano stati selezionati almeno due LMT adeguati, tenendo conto della sua strategia di investimento, del suo profilo di liquidità e della sua politica di rimborso, come segue:

- I meccanismi di limitazione dei rimborsi, come ulteriormente descritti nella sezione "*Rimborso di azioni*" del Prospetto, sono stati selezionati come primo LMT per tutti i Fondi.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 53023

- Lo Swing Pricing, come ulteriormente descritto nella sottosezione "*Swing Pricing*" del Prospetto per i Fondi elencati di seguito:

1. Harris Associates Global Equity Fund
2. Harris Associates U.S. Value Equity Fund
3. Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund
4. Loomis Sayles Global Growth Equity Fund
5. Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund
6. Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund
7. Natixis Asia Equity Fund
8. Mirova Thematic AI & Robotics
9. Mirova Thematic Climate
10. Mirova Thematic Health
11. Mirova Thematic Meta
12. Mirova Thematic Safety
13. Mirova Thematic Subscription Economy
14. Mirova Thematic Water
15. Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund
16. WCM Global Emerging Markets Equity Fund
17. WCM Select Global Growth Equity Fund
18. Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
19. Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund
20. Loomis Sayles Global Credit Fund
21. Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund
22. Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
23. Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund
24. Loomis Sayles Euro Credit Fund
25. Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund
26. Loomis Sayles Euro High Yield Fund
27. Loomis Sayles Multisector Income Fund
28. Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund
29. Ostrum Euro High Income Fund
30. Ostrum Global Inflation Fund
31. Ostrum Short Term Global High Income Fund
32. Loomis Sayles Global Allocation Fund

- Estensione del periodo di preavviso, come ulteriormente descritta nella sottosezione "*Estensione del periodo di preavviso per i rimborsi*" del Prospetto per i Fondi elencati di seguito:

1. Natixis ESG Conservative Fund
2. Natixis ESG Dynamic Fund
3. Natixis ESG Moderate Fund

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 53023

- ADL, come ulteriormente descritta nelle sezioni "*Sottoscrizione di azioni*" e "*Rimborso di azioni*" nella sottosezione "*Commissione anti-diluizione*" del Prospetto per il/i Fondo/i elencato/i di seguito:

1. Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund

5. Modifiche al supplemento di Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund

La sottosezione intitolata "*Caratteristiche delle tipologie di classi di azioni disponibili nel Fondo*" è stata modificata per eliminare le disposizioni relative all'applicazione di una commissione anti-diluizione nei casi in cui una sottoscrizione o un rimborso superasse il 10% del valore patrimoniale netto del Fondo. In particolare, indipendentemente dall'ammontare delle sottoscrizioni o dei rimborsi in entrata o in uscita dal Fondo, la commissione anti-diluizione non sarà più applicata.

Gli aggiornamenti/le modifiche sopra menzionati entreranno in vigore il 16 aprile 2026 e saranno riflessi nel Prospetto datato 16 aprile 2026.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 80, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 53023

Il Prospetto aggiornato datato 16 aprile 2026 può essere ottenuto gratuitamente:

- Presso la sede legale della Società di gestione
Natixis Investment Managers International
43 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIGI FRANCIA
- O sul sito Web www.im.natixis.com
- O presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10; Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Bocchetto, 6; Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3 e sede operativa in Mantova, Via Grossi, 3; Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1.

Lussemburgo, 13 aprile 2026
Per il Consiglio di Amministrazione